

Regolamento Provinciale

Per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni

TITOLO II - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 3 Obbligatorietà
- Art. 4 Modalità per la richiesta di concessioni
- Art. 5 Attivazione e istruttoria del procedimento
- Art. 6 Rilascio della concessione
- Art. 7 Obblighi del concessionario
- Art. 8 Decadenza e revoca
- Art. 9 Sospensione temporanea di occupazione
- Art. 10 Rinuncia, estinzione, voltura e variazioni
- Art. 11 Occupazioni d'urgenza
- Art. 12 Occupazioni abusive

TITOLO III - CRITERI DI APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 13 Oggetto del canone
- Art. 14 Soggetti attivi e passivi
- Art. 15 Casi di non applicabilità

- Art. 15 Bis Mezzi Pubblicitari
- Art. 16 Durata delle occupazioni
- Art. 17 Suddivisione del territorio provinciale
- Art. 18 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 19 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 20 Passi carrabili, definizione, disciplina e tariffe
- Art. 21 Occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo in genere
- Art. 22 Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
- Art. 23 Occupazioni temporanee - disciplina e tariffe
- Art. 24 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 25 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 26 Agevolazioni
- Art. 27 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 28 Omesso o insufficiente versamento
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Funzionario responsabile del procedimento
- Art. 31 Disciplina transitoria
- Art. 32 Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato secondo le norme ed i principi contenuti negli artt.52 e 63 del D.Lvo 15/12/97 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

2. Il presente regolamento disciplina in particolare:

a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a occupazioni realizzate ai sensi del primo comma;

b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura, al beneficio economico che esse producono ed alle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni;

c) criteri di determinazione del canone;

d) agevolazioni speciali;

e) modalità e termini per il pagamento del canone;

f) accertamento e sanzioni;

g) disciplina transitoria.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile ed, inoltre, tende o simili, fisse o retrattili.

art. 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessioni.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

TITOLO II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

art. 3

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni d'urgenza, di cui al successivo art.11.
2. Il rilascio dei provvedimenti di concessione per l'occupazione è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del procedimento amministrativo.
3. Tale procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.L.vo 20/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

art. 4

Modalità per la richiesta di concessioni

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata alla Provincia istanza in regola con le vigenti leggi sul bollo, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art.16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, contenente, l'indicazione di generalità, residenza e codice fiscale del richiedente. Se il richiedente è una società, ente, istituzione, associazione, comitato o simili deve risultare la denominazione, lo scopo, la sede, il rappresentante legale ed il codice fiscale o Partita IVA.
2. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente da canone.
3. La domanda deve, inoltre, contenere il motivo e l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la misura, nonché la descrizione dell'opera da realizzare, accompagnata, se del caso, previa richiesta del Settore Lavori Pubblici, da documentazione grafica esplicativa. La domanda, infine, deve anche contenere la dichiarazione che il richiedente sottostà alle norme del regolamento e delle vigenti leggi nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

art. 5

Attivazione e istruttoria del procedimento

1. La domanda è presentata all'Amministrazione Provinciale che provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta o la documentazione sia carente, il Responsabile formula all'interessato, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto disposto dall'art.31, comma 5, del presente regolamento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione deve essere effettuata dal richiedente, a pena di decadenza della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata. Tale termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo previsto dal successivo art.6, comma primo.

art. 6

Rilascio della concessione

1. La concessione per l'occupazione è rilasciata, espletate le operazioni di cui al precedente articolo, dal Dirigente Responsabile ed il procedimento deve essere concluso entro novanta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatto salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 5, del presente regolamento.

2. L'atto concessorio deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario, la misura esatta dell'occupazione, la durata e l'uso specifico nonché adempimenti ed obblighi del concessionario e l'eventuale fissazione di un deposito cauzionale, a titolo di garanzia per eventuali danni derivanti dall'occupazione, da prestarsi tramite fidejussione bancaria o assicurativa o polizza fidejussoria.

3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Settore Lavori Pubblici, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, valutando, secondo i prezziari vigenti della Provincia il costo dei ripristini. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza concessoria, l'ufficio deve comunicare al richiedente, entro i successivi dieci giorni dalla data del provvedimento di diniego, le relative motivazioni e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, ambientale e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della L. 431/85, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e comunque quando l'Amministrazione ravvisi motivi o situazioni di contrasto con interessi generali della collettività.

6. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà rilasciata al primo richiedente secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa tramite sorteggio.

art. 7

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario non può alterare il suolo occupato, infliggervi pali o punte, muovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, se non autorizzato e deve mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto della concessione.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, o ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, rimanendo, comunque, fermo il diritto della Provincia ad ottenere, su espressa richiesta, il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento del concessionario, provvede la Provincia con addebito di spese.
3. Il concessionario non può intralciare il transito di veicoli o pedoni.
4. Le concessioni sono subordinate all'osservanza dei regolamenti di polizia urbana igiene ed edilizia vigenti nel territorio comunale interessato e delle norme del codice della strada.
5. Le concessioni sono personali ed incedibili, ma è ammesso il godimento del bene a mezzo di persona di famiglia. Sono accordate senza pregiudizio per terzi con l'obbligo del concessionario di riparare i danni derivati dall'occupazione.
6. Il concessionario deve esibire la concessione ad ogni richiesta del personale di vigilanza e ha l'obbligo di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione.
7. Il concessionario è obbligato al versamento del canone alle scadenze previste.
8. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le variazioni della propria residenza e domicilio nonché le variazioni relative alla superficie occupata.

art. 8

Decadenza e revoca

1. La violazione delle condizioni, poste nell'atto di concessione, di legge o di regolamento, la mancata occupazione del suolo concesso ed il mancato pagamento del canone determinano la decadenza della concessione.
2. La concessione può essere revocata per ragioni di pubblico interesse con provvedimento congruamente motivato. La revoca dà diritto alla restituzione del pagamento, senza interessi o indennità, con obbligo di riduzione in pristino dei luoghi.

3. La revoca è disposta dal Dirigente Responsabile con apposita ordinanza motivata di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

4. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, trascorso il quale i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con addebito delle spese all'inadempiente, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fosse incorso.

5. Il provvedimento di revoca è, di regola, reso noto al concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 9

Sospensione temporanea di occupazione

1. L'Amministrazione provinciale può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

art. 10

Rinuncia, estinzione, voltura e variazioni

1. Il concessionario può sempre rinunciare alla concessione provvedendo alla rimessa in pristino ed allo sgombero del suolo occupato, con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

2. Il decesso del concessionario è causa di estinzione della concessione. Poiché la concessione non è cedibile, gli eredi entro 180 giorni devono richiedere nuovamente la concessione secondo le modalità previste nel regolamento.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il concessionario e il subentrante sono obbligati solidalmente ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.4.

4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

5. Nel caso venga variata l'entità dell'occupazione, il concessionario deve provvedere a inoltrare istanza per una nuova concessione che avrà scadenza coincidente a quella della concessione preesistente.

art. 11

Occupazione d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Settore Lavori Pubblici con telegramma o con fax, comunicando altresì la data entro la quale verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

2. In caso di mancato ripristino o nel caso che il ripristino non venisse eseguito a regola d'arte, l'importo dei lavori necessari, accertati con perizia del settore, verranno addebitati al concessionario unitamente all'eventuale risarcimento ai danni arrecati a terzi.

art. 12

Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive, fermo restando, comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione, le occupazioni senza concessione, quelle revocate, quelle scadute e non rinnovate.

2. Per la cessazione delle situazioni abusive, la Provincia ha la facoltà, ai sensi dell'art.823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dallo stesso codice civile.

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

art. 13

Oggetto del canone

1. Sono soggetti al canone, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su demanio stradale provinciale e sul patrimonio indisponibile provinciale.

2. Sono parimenti soggetti al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi cavi, condutture e impianti nonché le occupazioni realizzate su tratti di aree private nelle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono escluse dal canone le occupazioni realizzate su aree costituenti patrimonio disponibile della provincia, essendo regolate secondo quanto prevede il Codice Civile.

4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte della Provincia.

5. La superficie da assoggettare al canone si determina in metri quadrati, considerando eventualmente la profondità convenzionale minima di un metro.

art. 14

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare della concessione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Il canone è indivisibile. Se la concessione è rilasciata a più intestatari, essi sono responsabili in solido.

3. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, il canone è dovuto entro il 31 maggio di ciascun anno.

art. 15

Casi di non applicabilità

1. Il canone non si applica:

a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, enti pubblici con finalità di assistenza di cui all'art.87, comma primo, lettera c, del Testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di previdenza, sanità, educazione assistenza e ricerca scientifica;

b) alle occupazioni per innesti o allacci a pubblici servizi;

c) alle occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della Provincia.

d) alle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari del trasporto pubblico nonché alle tabelle che interessano la circolazione stradale se non contengono pubblicità, agli orologi pubblici anche privati ed alle aste delle bandiere.

e) ai passi carrabili destinati a portatori di handicap.

f) alle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate da Comuni o dalla Provincia.

g) alle occupazioni di aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

h) alle occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende di qualsiasi tipo.

i) ai cartelli pubblicitari ed ai cartelli turistici di territorio.

2. Gli aventi diritto alla non applicabilità del canone devono farne espressa menzione nella domanda di concessione.

Art. 15 bis

Mezzi Pubblicitari

Per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade provinciali, viene istituito un regolamento corredato da una tariffario così come previsto dall'art. 53, comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

art. 16

Durata delle occupazioni

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e non supera comunque i ventinove anni.

2. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.

art. 17

Suddivisione del territorio provinciale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine la rete stradale provinciale è suddivisa in primaria, principale, secondaria e locale, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 6250 del 15.12.2006.

art. 18

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato è di:

Occupazione del suolo

Rete primaria e rete principale	€ 1,24	Rete secondaria	€ 1,03	Rete locale	€ 0,93
---------------------------------	--------	-----------------	--------	-------------	--------

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

Rete primaria e rete principale	€ 0,72	Rete secondaria	€ 0,62	Rete locale	€ 0,52
---------------------------------	--------	-----------------	--------	-------------	--------

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Rete primaria e rete principale	€ 20,66	Rete secondaria	€ 18,59	Rete locale	€ 16,53
---------------------------------	---------	-----------------	---------	-------------	---------

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

Rete primaria e rete principale	€ 3,10	Rete secondaria	€ 2,84	Rete locale	€ 2,58
---------------------------------	--------	-----------------	--------	-------------	--------

art. 19

Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'articolo 18 del presente regolamento.

2. I coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni sono:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

accessi ai fondi rustici, esclusi fabbricati di abitazione	0,5
- uso civile	1
- passi strade consortili	0,5
- uso attività artigiane, commerciali, industriali:	
1) fino a 1000 mq di superficie	1,5
2) fino a 5000 mq di superficie	2
3) oltre 5000 mq di superficie	2,5
distributori di carburante	2
hotel, ristoranti, dancing, centri commerciali	2
impalcature, ponteggi	0,5
aree di mercato	1,5
cavi e condutture	0,5
spettacoli viaggianti e girovaghi	1
commercio itinerante (mercato)	2
occupazioni per fiere ed attività artigianali varie temporanee	0,2
accessi provvisori per attività edilizie e di cantiere	0,5

3. Le attività devono essere dichiarate dagli interessati con autocertificazione.

art. 20

Passi carrabili. Definizione, disciplina e tariffe

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o quei riempimenti di cunette costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, o comunque qualsiasi modifica del piano stradale avente la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

3. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 e/o alla costruzione della strada.

4. L'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq 10 e, in ogni caso, non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

5. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

art. 21

Occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dalla Provincia.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di 5 chilometri lineari, applicando la tariffa base approvata dalla Provincia, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri.

4. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato **in base alla normativa vigente**.

art. 22

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

art. 23

Occupazione temporanee - disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applicano le tariffe previste dal presente Regolamento.

2. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

art. 24

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti la misura complessiva del canone, è determinata dalla tariffa base annua prevista per le categorie d'importanza di cui all'art.18, moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art.19. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari risultante dall'atto di concessione.

2. Per le occupazioni temporanee la misura complessiva del canone è determinata dalla tariffa base prevista a giorno, per metro quadrato o lineare, in relazione alle categorie d'importanza di cui all'art.18, moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art.19.

art. 25

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo **provinciale** nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., il canone annuo è determinato, **ai sensi di legge**, nella misura del 20% dell'importo corrisposto ai Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia, che e', **attualmente**, di **£. 1.500**** per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti) e **£. 1.250**** per utente (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti), **salvo gli adeguamenti annuali all'indice ISTAT**

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000**.

art. 26

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dagli artt.18 e 19 del presente regolamento, è ridotto:

- per passi carrai, del 50%;
- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 50%;
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 50%;
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50%;
- per le occupazioni realizzate con seggiovie, funivie ed impianti di risalita del 50%;
- per le occupazioni realizzate con distributori di carburante, qualora l'occupazione insista per l'intero sul territorio provinciale, del 25%

Per le occupazioni ad uso agricolo qualora un unico concessionario sia titolare di più occupazioni si applicano le seguenti agevolazioni:

- 4 occupazioni: 15% in meno su ogni occupazione;
- 5 e oltre occupazioni: 25% in meno su ogni occupazione.

2. Il canone non viene applicato ai passi carrai urbani e rurali. L'eventuale futura applicazione dovrà essere deliberata dal Consiglio nei termini di legge ed avrà effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato.

art. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento alle mille lire superiori.
2. Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia con arrotondamento alle mille lire superiori.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
4. Per importi superiori a € 1.000.000** il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate semestrali di eguale importo.

art. 28

Omesso o insufficiente versamento

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con spese a carico dell'inadempiente, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art.52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante le procedure di cui al DPR 29/09/1973 n. 602, ovvero secondo le modalità indicate dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639, a seconda dell'entità dell'importo.
4. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori in ragione del 5% annuo ai sensi dell'art.17 della legge n. 146 dell'8/05/1998 e, comunque, delle disposizioni di tempo in tempo vigenti.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 1 anno dalla data del pagamento o da quella in cui è

stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

6. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto in relazione alle occupazioni permanenti e' soggetto al termine di prescrizione di tre anni.

art. 29

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto per oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere di cui all'art.27, comma 2, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata di cui all'art.27, comma 4, protratto per oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori. Tale agevolazione non si applica in caso di reiterato omesso pagamento del canone.

4. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento previste dall'art.13 del D.L.vo 472 del 18.12.1997 anche oltre i termini previsti e fino a quando non e' stata iniziata l'attività di controllo.

5. Le sanzioni indicate nei commi precedenti si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

6. Le occupazioni abusive sono equiparate al fine del pagamento del canone alle occupazioni concesse. Pertanto alle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti.

7. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art.14 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

art. 30

Funzionari responsabili dei procedimenti finanziari

1. La funzione e i poteri per l'esercizio del rilascio delle concessioni e dei provvedimenti tecnici collegati e conseguenti sono di competenza del Direttore del Settore Lavori Pubblici.

2. La funzione e i poteri per l'esercizio gestionale finanziario del canone sono di competenza del Direttore del Settore Finanze e Bilancio.

3. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

art. 31

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate di diritto, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Ai sensi dell'art.52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, L. 17.12.1997 n. 433 e dell'art.48, comma 1, D.Lgs. 24.06.1998 n. 213, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i contribuenti possono effettuare i versamenti ed ottenere i rimborsi in Euro, qualora le operazioni non avvengano in contanti.
4. Per il primo anno di applicazione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 ottobre.
5. Parimenti, per il primo anno di applicazione, i tempi del procedimento amministrativo per la regolarizzazione dell'abusivismo i termini di cui all'art.5, comma 2, e all'art.6, comma 1, del presente regolamento sono aumentati fino ad un massimo di 24 mesi.

art. 32

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.